



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati PISICCHIO, ZAMPA, MAZZUCA, PIONATI,
Giorgio MERLO, GIULIETTI, RAO, SALVINI, LEHNER e TESTONI**

(V. Stampato Camera n. 2393)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 2 agosto 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 2011*

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione nel registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e nell'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 35 della medesima legge)

1. Il settimo comma dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale, di cui al quarto comma, i soggetti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale».

2. Al primo comma dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio dell'attività pubblicistica nonché la conoscenza dei principi di deontologia professionale. Tale esame dovrà svolgersi presso l'Ordine regionale di fronte a una Commissione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario dello stesso Ordine regionale».

Art. 2.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)*. - 1.

Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel numero massimo di novanta componenti e in rapporto di due a uno tra giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché le modalità per l'elezione del medesimo Consiglio».

Art. 3.

(Convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.

Art. 4.

(Elezione dei consigli dell'Ordine)

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».

Art. 5.

(Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale)

1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell'arco di ciascun anno solare. Con successivo regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà a modificare l'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente articolo.